

Modifica del ...

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza del 23 novembre 2005<sup>1</sup> sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso è modificata come segue:*Art. 75 cpv. 2<sup>bis</sup>*<sup>2bis</sup> Per il controllo delle aziende di sezionamento i Cantoni riscuotono emolumenti a partire dai seguenti importi minimi:

Tipo di carne	Franchi per tonnellata di carne
a. Carne bovina, carne suina, carne equina, carne ovina e caprina	3.40
b. Carne di volatili e carne di conigli da allevamento	2.50
c. Carne di selvaggina d'allevamento e carne di selvaggina, selvaggina da penna e da pelo di piccola taglia	2.50
d. Carne di struzioniformi (struzzi, emù, nandù)	5.00

II

La presente modifica entra in vigore il ...

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Pascal

Couchepin

La cancelliera della Confederazione, Corina

Casanova

